

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **79/1975** (ECLI:IT:COST:1975:79)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Camera di Consiglio del **20/02/1975**; Decisione del **20/03/1975**

Deposito del **25/03/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7740**

Atti decisi:

N. 79

ORDINANZA 20 MARZO 1975

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 88 del 2 aprile 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22

ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 6 febbraio, il 2 maggio e il 24 aprile 1974 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna rispettivamente sui ricorsi di Tamba Achille ed altri, di Puviani Erminia ed altri e di Chiodini Bruno ed altri contro la Regione Emilia-Romagna ed altri, iscritte ai nn. 245, 484 e 491 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 31 luglio 1974 e n. 7 dell'8 gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1974 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso di Belli Germano ed altro contro la Regione Abruzzo ed il comune di Chieti, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Tamba Achille ed altri e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanze 6 febbraio, 24 aprile e 2 maggio 1974, dal T.A.R. Emilia-Romagna e con ordinanza 9 maggio 1974, dal T.A.R. Abruzzo, questione di legittimità - in riferimento agli artt. 24, 113, comma secondo, e (implicitamente) 3 della Costituzione - dell'art. 13, quarto (id est ultimo) comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica), in quanto, in relazione agli atti espropriativi e di occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma apporta restrizioni al potere di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, quale, in via generale, disciplinato dall'art. 39 del t.u. 1924, n. 1054 (legge del Consiglio di Stato) ed ora dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali;

che i relativi giudizi - in quanto, appunto, involgono, la medesima questione di costituzionalità - possono essere riuniti ed esaminati congiuntamente;

che si sono costituite le parti private nel giudizio relativo all'ordinanza 6 febbraio 1974 del T.A.R. Emilia-Romagna ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi instaurati con le ordinanze 6 febbraio, 2 maggio 1974 del T.A.R. Emilia-Romagna e 9 maggio 1974 del T.A.R. Abruzzo.

Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata già risolta da questa Corte, la quale, con sentenza n.284 del 1974, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze in epigrafe indicate, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.